

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Sentenza 23 novembre 2020, n. 26605

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela - rel. Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6399-2015 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA [REDACTED], presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [REDACTED];

- ricorrente -

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 695/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/03/2014 R.G.N. 1138/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA' STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato [REDACTED];

udito l'Avvocato [REDACTED].

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 695 del 7 novembre 2013, la Corte d'appello di Venezia ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Inps avverso la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a fruire del congedo di cui al Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 42 nel limite massimo di due anni per ciascuno dei propri figli affetti entrambi da handicap grave.

2. La Corte territoriale, confutata la tesi sostenuta dall'INPS secondo la quale la previsione dell'articolo 42, comma 5 citato Decreto Legislativo n. non sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva in quanto, essendo diretta ai soli dipendenti privati, costituirebbe norma speciale rispetto a quella del comma 2, che e' diretta anche a quelli pubblici, ha ritenuto che l'interpretazione corretta sia quella che privilegia il diritto dei bambini portatori di handicap ad ottenere la maggior tutela del proprio diritto allo sviluppo ed alla salute, come la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva gia' affermato a proposito della L. n. 104 del 1992, articolo 33 in tema di permessi giornalieri per accudire i figli portatori di handicap.

3. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'INPS sulla base di un motivo. Resiste con controricorso [REDACTED] Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dal Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 42, comma 5, nel testo vigente ratione temporis, della L. n. 53 del 2000, articolo 4, comma 2 e del Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278, articolo 2, comma 2, ed illustra il motivo precisando che la fattispecie in esame e' relativa alla riconoscibilita' del congedo biennale di cui al Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 42, comma 5 al caso di un genitore che, avendo gia' fruito di due anni del congedo di cui alla L. n. 53 del 2000, articolo 4, comma 2 per assistere la figlia secondogenita portatrice di handicap grave, chiede di beneficiare di ulteriori due anni di congedo per assistere il terzo figlio, pure portatore di handicap, nel corso dell'anno 2007. Ad avviso dell'INPS non e' possibile fruire piu' di una volta del congedo biennale nell'arco della vita lavorativa come specificato dal Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e dall'articolo 4, comma 2, cit. che parla espressamente di "un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni". La scelta legislativa, ad avviso del ricorrente, costituisce frutto del bilanciamento tra la tutela di situazioni familiari gravose e l'interesse alla produttivita' nazionale ex articolo 41 Cost., anche in considerazione che, qualora ve ne fosse necessita', potrebbe fruire del congedo biennale in via ulteriore l'altro genitore che non ne abbia usufruito.

5. Il motivo e' infondato. Va, infatti, data continuita' al precedente specifico di questa Corte di cassazione 5 maggio 2017 n. 11031, nonche' alle considerazioni svolte da Cassazione n. 4623 del 2010, in materia di fruizione dei permessi di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 42, comma 1, nel caso di genitore di piu' figli affetti da handicap grave.

6. Il Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 42, comma 5, riconosceva il diritto al congedo per handicap grave ad entrambi i genitori sostenendo che lo stesso non potesse superare "la durata complessiva di due anni". La L. n. 53 del 2000, articolo 4, comma 2 parla allo stesso scopo di un "periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni". Il Decreto Ministeriale 278 del 2000, articolo 2 prevede con analoga formula che il congedo biennale in questione "puo' essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa."

7. Nessuna delle disposizioni citate autorizza pero' ad affermare che sul piano letterale la legge abbia inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall'avente diritto, anche nell'ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero piu' di uno; talche' esaurito il periodo complessivo di due anni il genitore non abbia piu' diritto nell'arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell'ipotesi in cui avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave.

8. Le stesse norme, invece, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli articoli 2, 3, 32 Cost. possono essere intese soltanto nel senso che il limite dei due anni - in effetti non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge e' protesa ad assicurare.

9. Sul piano sistematico (vd. gia' Cass. n. 4623 del 2010), si e' rilevato come le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato con la sentenza n. 16102 del 2009, che la configurazione giuridica delle posizioni soggettive riconosciute dalla L. n. 104 del 1992, va individuata alla luce dei numerosi interventi della Corte costituzionale, che - collocando le agevolazioni in esame all'interno di un'ampia sfera di applicazione della legge, diretta ad assicurare, in termini quanto piu' possibile soddisfacente, la tutela dei soggetti svantaggiati, destinata a incidere sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica - ha tuttavia precisato la discrezionalita' del legislatore nell'individuare le diverse misure operative finalizzate a garantire la condizione del disabile mediante la interrelazione e la integrazione dei valori espressi dal disegno costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 406 del 1992; id., n. 325 del 1996).

10. Si tratta di un ampio complesso normativo - riconducibile ai principi sanciti dall'articolo 3 Cost., comma 2, e dall'articolo 32 Cost., - che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarieta' che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono coesistere e bilanciarsi con altri valori costituzionali.

11. L'agevolazione e' diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che il bambino handicappato resti privo di assistenza, di modo che possa risultare compromessa la sua tutela psico-fisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettivita', cosi' confermandosi che, in generale, il destinatario della tutela realizzata mediante le agevolazioni previste dalla legge non e' il nucleo familiare in se', ovvero il lavoratore onerato dell'assistenza, bensì la persona portatrice di handicap (cfr. Corte Cost. n. 19 del 2009). Una configurazione siffatta,

d'altronde, e' in linea con la definizione contenuta nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita', approvata il 13 dicembre 2006, la' dove la finalita' comune dei diversi ordinamenti viene identificata nella piena ed effettiva partecipazione nella societa' su una base di eguaglianza con gli altri, nonche' con la nuova classificazione adottata nel 1999 dalla Organizzazione Mondiale della Sanita', che ha definito la disabilita' come difficolta' all'espletamento delle "attivita' personali" e alla "partecipazione sociale" (cfr. Cass., sez. un., n. 16102 del 2009).

12. Nella stessa direzione si esprime ora, espressamente, la stessa legge grazie al Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, articolo 4 che ha modificato del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'articolo 42 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, introducendo un comma 5-bis del seguente tenore: "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa...." Tale esplicitazione normativa, introdotta dal Decreto n. 119 del 2011, deve ritenersi confermativa del tenore della legge precedente (come risulta anche dalle indicazioni fornite dalla Circolare INPDAP 10 gennaio 2002, n. 2 e dalla Circolare INPDAP del 12.3.2004 n. 31).

13. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso promosso dall'INPS avverso la sentenza impugnata che ha fatto buon governo delle regole di diritto applicabili alla fattispecie.

14. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo, con distrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' liquidate in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge, da distrarsi in favore dell'avv. ██████████ antistatario.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove previsto.